

1) DOMANDA

In primis, voglia codesta Spettabile Stazione Appaltante chiarire quali sarebbero le motivazioni che l'hanno indotta ad optare per la scelta del massimo ribasso percentuale quale criterio di aggiudicazione laddove, invece, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, il c.d. criterio guida è ormai pacificamente rappresentato- solo ed esclusivamente- da quello della offerta economicamente più vantaggiosa.

RISPOSTA

L'articolo 95 del d.lgs. 50/2016 prevede, come regola generale, l'utilizzo, per l'aggiudicazione, del "criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa".

La stazione appaltante ha la facoltà (e non l'obbligo) di utilizzare il criterio del minor prezzo nelle ipotesi tassativamente indicate dal comma 4 dell'articolo 95 del d.lgs. 50/2016 ovvero:

- a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
- b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Pertanto, per gli appalti sotto soglia, è possibile utilizzare il criterio del prezzo più basso anche nel caso di servizi e forniture caratterizzati da elevata ripetitività.

Come affermato dalla costante giurisprudenza e dall'ANAC i servizi e le forniture "caratterizzati da elevata ripetitività" soddisfano esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività delle stazioni appaltate, richiedendo approvvigionamenti frequenti al fine di assicurare la continuità della prestazione, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo".

La scelta del criterio del "prezzo più basso" risulta adeguata rispetto agli appalti, come nel caso di specie, le cui caratteristiche sono individuate dalla *lex specialis* con una disciplina di dettaglio delle modalità organizzative delle prestazioni da eseguire, tale da consentire alla stazione appaltante di individuare la migliore offerta senza alcun tipo di valutazione diversa da quella relativa al prezzo.

2) DOMANDA

Si chiede se è legittima la fissazione di una base d'asta, per il prezzo orario del servizio, di 42,00 €- soggetto a ribasso.

RISPOSTA

Con riferimento a quanto da Voi richiesto comunico che, a seguito di indagini di mercato effettuate, il prezzo orario indicato a base di gara risulta congruo.

3) DOMANDA

Voglia Codesta Spettabile Stazione Appaltante chiarire il mancato rispetto dell'art. 83, co.9 del d.lgs. 50/2016 cit. così come modificato dal d.lgs. 56/2017.

RISPOSTA

Si comunica che l'avviso di manifestazione di interesse relativa alla gara è stato pubblicato sul sito internet www.bassovaldarno.it nella sezione avvisi esplorativi e sul SITAT della Regione Toscana in data 26/4/2017, pertanto prima dell'entrata in vigore (20/5/2017) del D.lgs. 56/2017, che quindi non si applica alla gara in oggetto.